



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GALILEO GALILEI"
Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120
email segreteria: vaic860001@istruzione.it - vaic860001@pec.istruzione.it
www.galileibusto.edu.it



Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Al Sig. Sindaco del Comune
di Busto Arsizio
Ufficio Pubblica Istruzione
All'Albo
Agli atti
Al sito web di Istituto

Circolare n. 18
Busto Arsizio, 11 settembre 2021

OGGETTO: Obbligo di esibizione della Certificazione Verde *Green Pass* per chiunque acceda alle strutture dell'Istituzione scolastica, educativa e formativa fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Si informano le SS.LL. che in data odierna è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 122 del 10 settembre 2021 consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false

Il suddetto D.L. prevede che: *"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 [...] La disposizione [...] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti"* (art 2, comma 2, DL 122/2021)

A mero titolo informativo si ribadisce quanto riportato nella circolare n. 274 del 31 agosto 2021, prot. 3170 che per ottenere il GP (cfr. <https://www.dgc.gov.it/web/>) occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute ([Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021](#)).

Si informa pertanto la comunità scolastica che il Dirigente scolastico o suo delegato è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto D.L.

L'obbligo del controllo del green pass ricade anche su coloro che entrano nelle strutture scolastiche per ragioni di servizio o di lavoro. Detto controllo deve essere effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro.

Si rammenta che la violazione delle succitate disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Tutto ciò premesso, a partire dall'11 settembre 2021, l'accesso alle strutture scolastiche, fatta eccezione per le alunne e gli alunni, sarà consentito a chiunque solo ed esclusivamente previa esibizione e verifica della validità della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2.

Alla luce di quanto sopra esposto, il personale scolastico delegato dal Dirigente ha l'obbligo di verificare la validità del Green Pass a chiunque – fatta eccezione per le alunne, gli alunni – quotidianamente e sistematicamente, vietando l'accesso in caso di mancato possesso certificazione verde. I primi due delegati che accederanno al proprio plesso di servizio procederanno alla verifica reciproca del green pass.

In attesa che la piattaforma messa a disposizione del Ministero diventi pienamente operativa, il personale delegato continuerà ad effettuare i controlli tramite App "Verifica C19" fino a diversa nuova disposizione. Quest'ultima modalità resterà comunque in vigore per il personale non appartenente alla scrivente Istituzione scolastica.

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Massimo Valentino

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.